

Codice A1414C

D.D. 20 febbraio 2020, n. 126

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della "RSA Ing. Franzini" nel Comune di Casal Cermelli (AL).**



**ATTO N. DD-A14 126**

**DEL 20/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della "RSA Ing. Franzini" nel Comune di Casal Cermelli (AL).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Con nota del 3/12/2019 (prot. n. 23331 del 4/12/2019), il Comune di Casal Cermelli (AL) inoltra agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, in sostituzione della precedente, a nome e per conto di "Gruppo San Lanfranco SRL", inerente alla realizzazione della "RSA Ing. Franzini", avente la capienza di n. 30 (trenta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, e di 4 (quattro) posti letto di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili, suddivisi in un nucleo da 10 posti letto e in due nuclei da 10 posti letto + 2 pl di "pronta accoglienza" ciascuno.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento, allegate alla nota in oggetto, e richiedevano al legale rappresentante di "Gruppo San Lanfranco SRL" di apportare delle modifiche alle planimetrie stesse per renderle conformi ai requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Con nota del 27/01/2020 (prot. n. 2484/A1414C del 27/01/2020), il legale rappresentante di “Gruppo San Lanfranco SRL” inoltrava agli uffici regionali le planimetrie modificate. Gli uffici regionali verificavano la loro conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante di “Gruppo San Lanfranco SRL”.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847

### *determina*

di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione della “RSA Ing. Franzini”, avente la capienza di n. 30 (trenta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, e di 4 (quattro) posti letto di “pronta accoglienza”, tutti autorizzabili ma non accreditabili, suddivisi in un nucleo da 10 posti letto e in due nuclei da 10 posti letto + 2 pl di “pronta accoglienza” ciascuno.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Fto Fabio Aimar